



## CITTÀ DI CASELLE TORINESE

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N° 46 del 25/11/2021

**OGGETTO: REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI – TARI - APPROVAZIONE MODIFICHE.**

L'anno duemilaventuno, addì venticinque del mese di Novembre alle ore 18:30 , nella sede delle adunanze consiliari, convocato dal Presidente con avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito in sessione ordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione, il Consiglio Comunale del quale sono presenti i signori:

	Nome	P	A		Nome	P	A
1	BARACCO LUCA	X		10	CARACCIOLO ARTURO	X	
2	SANTORO ERICA	X		11	PAVANELLO MARCO		X
3	GREMO PAOLO	X		12	VALLE PIER PAOLO	X	
4	ISABELLA GIOVANNI	X		13	FAVERO ALESSANDRO		X
5	GRIMALDI ANGELA	X		14	FONTANA ANDREA	X	
6	MIGLIORINO FABIO	X		15	GIAMPIETRO ROBERTO	X	
7	SIRACUSA GIUSEPPE		X	16	DOLFI ANDREA		X
8	ALLERI CRISTINA	X		17	MALINVERNI ILARIA	X	
9	SERGENESE STEFANO	X					

Assume la presidenza il Sig. Luca Baracco

Partecipa all'adunanza ed è incaricato della redazione del presente verbale Il Segretario Generale Dott.ssa Diana VERNEAU.

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta



PROVINCIA DI TORINO



## CITTÀ DI CASELLE TORINESE

**OGGETTO: REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI – TARI - APPROVAZIONE MODIFICHE.**

### IL CONSIGLIO COMUNALE

#### RICHIAMATI:

La Deliberazione del Consiglio Comunale n. 44 del **5 ottobre 2020** "Approvazione Documento Unico di Programmazione (DUP) 2021/2023. Art. 153 e 170 del D.lgs **18 agosto 2000**n. 267 ";  
La Deliberazione del Consiglio Comunale n. 64 del **21 dicembre 2020** "Nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione 2021-2023 – Approvazione";  
La Deliberazione del Consiglio Comunale n. 65 del **21 dicembre 2020** "Approvazione Bilancio di previsione armonizzato per il triennio 2021/2023";  
La Deliberazione della Giunta Comunale n. 14 del 6 febbraio 2020 "Approvazione Piano Esecutivo di Gestione 2020/2022 ";  
La Deliberazione del Consiglio Comunale n. 44 in data 30.7.2016 ad oggetto "Regolamento Comunale per l'esercizio del controllo interno degli atti e delle azioni amministrative (art. 3 D.L. 174/2012 l. 213/2012)";

#### VISTI:

Il D. Lgs. 126 del 10.08.2014 il quale integra e modifica il precedente D. Lgs 118/2011 recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della Legge 05.05.2009, n. 42;  
La Legge 178 del 30 dicembre 2020 (legge di bilancio 2021);  
lo Statuto Comunale;  
il Regolamento di Contabilità;  
il Regolamento degli Uffici e dei Servizi;  
l'aggiornamento al Piano triennale per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza (PTPCT) approvato con deliberazione della GC n. 25/2021;  
Le linee guide ANAC 4/2018, così come aggiornate con deliberazione C.C. n. 636/2019;

Premesso che l'art. 52 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di potestà regolamentare dei Comuni, afferma che *«le Province ed i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti»*;

#### Visti:

- l'art. 1, comma 639, della L. 27 dicembre 2013, n. 147 *«Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2014»*, che ha disposto l'istituzione dell'imposta unica comunale (IUC), basata su due presupposti impositivi (il possesso di immobili e l'erogazione e la fruizione di servizi comunali) e composta da tre distinte entrate: l'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, il tributo per i servizi indivisibili (TASI), destinata al finanziamento dei servizi comunali indivisibili, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;



## CITTÀ DI CASELLE TORINESE

- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, che ha abrogato, con decorrenza dal 1° gennaio 2020, l'imposta unica comunale (IUC), facendo però salva la disciplina della tassa sui rifiuti;
- l'art. 1, comma 702, della L. 27 dicembre 2013, n. 147, che fa salva la potestà regolamentare degli Enti in materia di entrate prevista dall'art. 52 del D.Lgs. n.446/1997;

Considerato che si rende opportuno modificare il vigente Regolamento TARI, al fine di recepire le modifiche che il D.Lgs. 116/2020 ha apportato al D.Lgs. n.152/2006 (Testo unico ambientale – TUA), principalmente riguardo alle nuove definizioni e classificazioni dei rifiuti urbani e speciali, modificando gli artt. 183 e 184;

Inoltre:

1. l'art. 198, comma 2-bis (introdotto dal D.Lgs. n. 116/2020) del TUA prevede che le “utenze non domestiche possano conferire al di fuori del servizio pubblico i propri rifiuti urbani previa dimostrazione di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi. Tali rifiuti sono computati ai fini del raggiungimento degli obiettivi di riciclaggio dei rifiuti urbani”;
2. il comma 10 dell'articolo 238 del D.Lgs. n. 152/2006 (introdotto dal D.Lgs. 116/2020) dispone che “le utenze non domestiche che producono rifiuti urbani di cui all'art. 183 comma 1, lettera b-ter punto 2, che li conferiscono al di fuori del servizio pubblico e dimostrano di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi sono escluse dalla corresponsione tariffaria rapportata alla quantità dei rifiuti conferiti; le medesime utenze effettuano la scelta di servirsi del gestore del servizio pubblico o del ricorso al mercato per un periodo non inferiore a cinque anni, salva la possibilità per il gestore pubblico, dietro richiesta dell'utenza non domestica, di riprendere l'erogazione del servizio anche prima della scadenza quinquennale”.

Sono stati altresì introdotti aggiornamenti a seguito di:

- decreti del Ministero dell'economia e delle Finanze del 1/7/2020 e del 21/10/2020 (versamento/riversamento del tributo provinciale TEFA),
- entrata in vigore del nuovo Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria di cui alla L. 160/2019;
- art. 1, commi 48 e 49, della L.178/2020 (riduzione per residenti estero già pensionati);
- modalità di riscossione (PagoPA);

Dato atto che si è provveduto all'installazione sul territorio comunale di cassonetti automatici per la raccolta differenziata di imballaggi di plastica per uso domestico al fine di incentivare tale raccolta si propone l'applicazione di una riduzione sulla parte variabile della TARI, proporzionata al numero di imballaggi plastica/bottiglie conferite, nel seguente modo:

*Art.12 – comma 10: “Riduzione di €. 10,00 ogni 1.000 punti accumulati attraverso la raccolta differenziata di imballaggi in plastica PET per uso alimentare domestico, con un massimo di 3.000 punti corrispondenti ad una riduzione complessiva di €. 30,00 annui (anno solare); l'istanza deve essere presentata all'ente gestore entro il 31 dicembre di ciascun anno e la riduzione viene applicata nell'avviso di pagamento TARI relativo all'anno successivo per un importo non eccedente al totale dovuto per il medesimo anno.”*

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 32 del 29/07/2021 di presa d'atto della riorganizzazione del Consorzio di Bacino 16 in Consorzio di Area Vasta CB 16, a seguito di quanto previsto dalla L.R. n.1/2018, come modificata dalla L.R. n.4/2021;



## CITTÀ DI CASELLE TORINESE

Dato inoltre atto che il Servizio Finanziario, per semplificare la lettura e per consentire di individuare con immediatezza tutte le modifiche da apportarsi, ha provveduto:

- ad evidenziare in apposito elaborato tutte le modifiche/correzioni/integrazioni che si propone di apportare al testo del vigente Regolamento per l'applicazione della Tassa sui rifiuti; elaborato da allegarsi alla presente deliberazione allegato A;
- a predisporre il nuovo testo del regolamento che, per effetto delle modifiche/correzioni/integrazioni che si propone di approvare, andrà a sostituire quello approvato con la propria deliberazione n. 23 del 29.04.2014 e modificato e riapprovato con deliberazioni n. 10 del 7.04.2015, n. 11 del 21.03.2016 e n. 35 del 29.07.2020; elaborato da allegarsi alla presente deliberazione allegato B;

Esaminato lo schema di regolamento per l'applicazione della Tassa sui Rifiuti – TARI, allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale;

### Richiamati:

- l'art. 53, comma 16, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, il quale prevede che: *“Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento”;*
- l'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, in base al quale: *“A decorrere dall'anno di imposta 2012, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360”;*
- l'art. 13, comma 15-ter, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, in base al quale *“A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente”;*



## CITTÀ DI CASELLE TORINESE

Vista la Risoluzione n. 7 del 21/09/2021 del Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento delle Finanze, relativa a chiarimenti circa il Decreto 20/07/2021 del Ministero dell'Economia e delle Finanze di concerto con il Ministro dell'Interno, recante *“Approvazione delle specifiche tecniche del formato elettronico per l'invio telematico delle delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate dei comuni, delle province e delle città metropolitane”*, a decorrere dall'anno d'imposta 2022;

Dato atto che con l'art. 30, comma 5 del D.L. n. 41 del 22/03/2021, convertito in L.n. 69 del 21/05/2021, il termine per l'approvazione delle tariffe e dei regolamenti della TARI è stato fissato al 30/06/2021, limitatamente all'anno 2021;

Dato atto che per quanto non espressamente previsto dal regolamento allegato, continuano ad applicarsi le disposizioni statali vigenti in materia di TARI;

Preso atto che le modifiche regolamentari in oggetto hanno effetto dal 1° gennaio 2022;

Acquisito il parere dell'organo di revisione, ai sensi dell'art. 239 comma 1 lettera b) del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 – T.U.E.L., così come modificato dall'art. 3 comma 2 bis del D.L. 174/2012.

Visto l'articolo 42 *“Attribuzioni dei consigli”* del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 – T.U.E.L.

Considerato che la proposta della presente deliberazione è stata esaminata dalla competente Commissione Consiliare nella seduta del 22.11.2021.

Dato atto che sulla proposta della presente deliberazione hanno espresso parere favorevole ai sensi dell'art. 49 e dell'art. 147 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267:

Il Dirigente dell'Area Amministrativa, per quanto riguarda la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa;

Il Dirigente dell'Area Amministrativa, per quanto riguarda la regolarità contabile;

Con votazione palese che dà il seguente risultato: Presenti n.13 votanti n.13 favorevoli n. 11 astenuti n. 2 (FONTANA ANDREA – GIAMPIETRO ROBERTO)- Contrari n. 0

### DELIBERA

Di richiamare tutto quanto indicato nella premessa che qui si intende integralmente riportato;

Di apportare al vigente Regolamento per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI) approvato con la propria deliberazione n.23 del 29.04.2014 e modificato e riapprovato con deliberazione n. 10 del 7.04.2015, n. 11 del 21.03.2016 e n.35 del 29.07.2020, le modifiche/correzioni/integrazioni evidenziate nell'elaborato allegato A alla presente deliberazione composto di n. 26 articoli più n. 3 allegati;

Di approvare il nuovo testo del Regolamento per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI) approvato con la propria deliberazione n.23 del 29.04.2014 e modificato e riapprovato con deliberazione n. 10 del 7.04.2015, n. 11 del 21.03.2016 e n. 35 del 29.07.2020, composto di n. 26 articoli più n. 3 allegati, che si allega, quale parte integrante e sostanziale, alla presente deliberazione, allegato B;



PROVINCIA DI TORINO



---

## CITTÀ DI CASELLE TORINESE

Di prendere atto che il suddetto regolamento avrà efficacia dal 1° gennaio 2022;

Dato atto che per quanto non espressamente previsto dal regolamento allegato, continuano ad applicarsi le disposizioni statali vigenti in materia di TARI;

Di provvedere ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 28 settembre 1998, n. 360, e secondo quanto previsto dal Decreto 20/07/2021 del Ministero dell'Economia e delle Finanze di concerto con il Ministro dell'Interno;

Di pubblicare sul sito istituzionale di questo Ente, nella sezione dedicata, sia il presente provvedimento sia il regolamento allegato;

Con successiva palese che dà il seguente risultato: Presenti n.13 votanti n.13 favorevoli n. 11 astenuti n. 2 (FONTANA ANDREA – GIAMPIETRO ROBERTO)- Contrari n. 0

si dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D. Lgs. n. 267/2000.

---



PROVINCIA DI TORINO

---

CITTÀ DI CASELLE TORINESE



Letto, confermato e sottoscritto

Il Presidente del Consiglio  
Luca Baracco

Il Segretario Generale  
Dott.ssa Diana VERNEAU

(atto sottoscritto digitalmente)